



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PIRONDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2026

Disposizioni in materia di riforma del calcio italiano e delega al Governo
per il riordino normativo di settore

ONOREVOLI SENATORI. – La legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, ha introdotto il settimo comma all'articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva che, in particolare, sancisce che « La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme ». Dal nuovo dettame costituzionale emerge il riconoscimento del valore dell'attività sportiva in tutte le sue forme quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, con particolare riguardo al suo benessere psico-fisico, incentivandone l'accesso.

Abbiamo sostenuto l'inserimento dello sport in Costituzione, dunque, perché si tratta di un interesse pubblico, affiancato al valore dell'autonomia riconosciuta al mondo sportivo. Ma resta un corto circuito evidente che si manifesta oggi in uno degli sport più popolari a livello nazionale: il mondo del calcio. Il settore è in sofferenza da molto tempo ma purtroppo, non sembrano attivabili strumenti incisivi per intervenire. Dopo l'ennesima esclusione dai Mondiali, la terza a far tempo dal 2014, è dunque necessario affrontare alcuni snodi fondamentali.

Primo: i settori giovanili. Serve una strategia concreta per rafforzare i vivai, con incentivi e strumenti che valorizzino davvero i giovani, nel rispetto delle regole europee.

Secondo: i compensi dei procuratori. Secondo alcune valutazioni in Serie A si spendono più di 250 milioni all'anno in commissioni. Questo livello non è sostenibile, e serve una riflessione a più ampio raggio sul tema. I club, che sono venuti a riferire in 7^a Commissione, hanno posto l'accento sugli oltre 100 milioni che starebbero perdendo

per il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, ma poi spendono quasi il triplo per le commissioni dei procuratori. Il principio generale è che vada posto un tetto a queste spese crescenti.

Terzo: trasparenza delle proprietà. È indispensabile chiarezza nella *governance*; senza di essa non si può costruire un rapporto serio con le istituzioni e i territori, per esempio quando si parla di nuovi stadi.

Quarto: il pieno sviluppo del calcio femminile professionistico, che rappresenta non soltanto una questione di equità e parità di genere, ma anche una straordinaria opportunità sportiva, educativa, sociale ed economica per il Paese. Occorre superare definitivamente una logica assistenzialista, favorendo modelli sostenibili fondati sulla valorizzazione dei vivai, dei diritti audiovisivi, delle sponsorizzazioni, della formazione tecnica e manageriale e del radicamento territoriale delle società sportive femminili.

Infine il fondo fine carriera: una questione solo apparentemente marginale, che riguarda viceversa l'intero sistema. Altro aspetto su cui, rispetto alle criticità sollevate, siamo ancora in attesa di risposte certe.

Il Ministro Abodi, intervenuto da ultimo presso la 7^a Commissione permanente del Senato, ha di fatto sostenuto e appoggiato la richiesta avanzata dai club di tornare alla pubblicità delle scommesse nel calcio, attualmente vietata – anche in forma indiretta – grazie al decreto dignità.

Ora, se si parla di una riforma radicale che coinvolga vivai, strutture federali, stadi, un limite ai compensi dei procuratori e investimenti in formazione, siamo disponibili a sederci intorno a un tavolo, discutere, offrire il nostro contributo. Tuttavia, se la de-

riva principale tornasse ad essere il ritorno del gioco d'azzardo su vasta scala, si partirebbe con il piede sbagliato.

Esiste una sperequazione evidente: da un lato si potrebbero ridurre le provvigioni dei procuratori, dall'altro mettere un freno all'azzardo nel calcio, poiché il divieto formale è stato di fatto indebolito in via interpretativa con applicazione della norma che ha consentito sorprendenti – e da noi non condivisibili – aperture a forme di pubblicità neppure tanto indiretta. Il costo sociale dell'azzardo è notoriamente enorme. Oggi viene spinto il pubblico a scommettere in tempo reale su singoli eventi di gioco: ma quanto ci costa davvero l'azzardo, compreso quello legale? Conosciamo davvero il vero impatto sociale? I dati del MEF elaborati dall'associazione « Libera » indicano che nel 2025 si è « giocata » la cifra mostruosa di 165 miliardi e 344 milioni di euro. Affermare che una parte dei proventi del prelievo sulle scommesse venga destinata alla cura delle dipendenze è, di fatto, un'ipocrisia se contemporaneamente si allargano le maglie della pubblicità al gioco d'azzardo stesso.

C'è poi il ruolo dei tifosi: come rimetterli al centro? I biglietti sono sempre più cari, alcune trasferte vengono vietate anche a 48 ore dalla partita senza però reali novità sul fronte della sicurezza. Tutelare la parte sana del tifo non deve far parte delle buone intenzioni. Deve rappresentare un obiettivo tangibile, costituire un dovere.

La proposta è dunque finalizzata a definire una riforma complessiva del sistema calcio italiano, intervenendo su ricavi, costi, problemi di *governance* e di riordino organico della disciplina del lavoro sportivo, con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità economica e incentivare lo sviluppo dei settori giovanili e l'inclusione sociale mediante la pratica sportiva.

La proposta mira altresì a promuovere il consolidamento del calcio femminile professionistico attraverso strumenti di soste-

nibilità economica interna al sistema sportivo, favorendo investimenti strutturali, tutela delle atlete, crescita occupazionale, formazione e valorizzazione delle competenze femminili nel settore sportivo.

Nello specifico dell'articolato:

L'articolo 1 definisce le finalità e i principi generali del disegno di legge.

L'articolo 2 prevede una delega al Governo per l'adozione di misure in materia di riordino e di riforma del calcio italiano, articolata in diversi criteri direttivi, finalizzati in particolare a rafforzare lo sviluppo sportivo giovanile, sostenendo le società calcistiche, attraverso la formazione e la valorizzazione dei giovani, favorendo l'inclusione sociale e l'integrazione scuola-sport, nonché sostenere la sostenibilità economico-finanziaria del sistema sportivo, organizzare le disposizioni per settori omogenei e riordinare la disciplina del lavoro sportivo a tutela dei lavoratori dello sport.

L'articolo 3 con norma di diretta attuazione, provvede a rafforzare il divieto di sponsorizzazioni occulte del « betting » e di pubblicità anche indiretta – attraverso l'aggiornamento e l'esplicitazione delle condotte che, aggirando il divieto con stratagemmi sinora tollerati, non sono più consentite. In sostanza, rimediando ai vistosi effetti negativi prodotti da una interpretazione e applicazione a maglie eccessivamente larghe della normativa vigente, si introducono specifiche disposizioni volte a prevenire e contrastare l'aggiramento del Decreto Dignità, da parte dei portali, siti *web* e piattaforme di scommesse sportive, recuperando lo spirito originario della norma del 2018.

L'articolo 4 prevede che – in virtù di un monitoraggio periodico sulle finalità e sui risultati ottenuti dalla presente legge – il Ministro dello sport provveda a predisporre una relazione annuale da presentare al Parlamento sull'applicazione della

medesima, valutando in particolare l'utilizzo delle misure a sostegno dei giovani, gli investimenti effettuati, le buone pratiche adottate e gli impatti sociali ed economici che ne derivano.

L'articolo 5 dispone norme transitorie e finali, attivabili sempre d'intesa con il CONI per il dovuto rispetto del principio di autonomia sportiva e del relativo ordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e principi generali)

1. La presente legge è finalizzata a definire una riforma complessiva del sistema calcio italiano, intervenendo su ricavi, costi, problemi di *governance* e di riordino organico della disciplina del lavoro sportivo, con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità economica e incentivare lo sviluppo dei settori giovanili e l'inclusione sociale mediante la pratica sportiva, incentivando, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, l'impiego di calciatori formati in Italia.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di riordino e di riforma del calcio italiano)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino del sistema del calcio italiano, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei, per specifiche attività o gruppi di attività;

b) prevedere – d'intesa col Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e con la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) – misure volte a pervenire ad una revisione della distribuzione delle risorse economiche della Lega Serie A di calcio, attraverso la determinazione di nuovi Parametri di valo-

rizzazione e sostenibilità, legati in particolare a:

1) valorizzazione dei giovani;

2) sviluppo dei settori femminili e dei campionati professionistici femminili;

3) sostenibilità finanziaria e trasparenza contabile, rafforzando i poteri di conoscenza degli organi di giustizia amministrativa federale e l'obbligo a carico delle società sportive di ottemperare agli ordini di esibizione documentale;

4) redistribuzione dei diritti televisivi, sulla base di parametri proporzionali che salvaguardino e sostengano, rendendo più concorrenziali, le società neopromosse e con minore capacità economica;

c) prevedere forme di incentivazione per le società che schierano talenti italiani, anche sotto forma di agevolazioni fiscali o accesso prioritario ai fondi e benefici sui diritti audiovisivi, ovvero prevedere meccanismi premiali per le società che valorizzano giovani calciatori formati in Italia di età non superiore a 23 anni, parametrati ai minuti di impiego nelle competizioni ufficiali nel corso della stagione sportiva;

d) prevedere un credito d'imposta per l'incentivazione dei vivai, entro un limite annuo pari o comunque non superiore al 30 per cento, anche al fine di sostenere le spese delle società sportive che, attraverso la formazione, l'impiego di personale qualificato e la disponibilità delle strutture, investono nei settori giovanili;

e) predisporre un Piano su scala nazionale per costruire e migliorare strutture sportive destinate ai giovani, nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia e ambientale, con il coinvolgimento di enti locali e soggetti privati, istituendo a tale scopo un apposito fondo finalizzato in particolare a:

1) sostenere lo sviluppo sportivo giovanile;

2) finanziare la creazione e l'efficientamento di impianti e strutture giovanili;

3) favorire l'inclusione sociale attraverso lo sport, mediante l'incentivazione e lo sviluppo di interventi volti a ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro da sé, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra, l'educazione alla cittadinanza e alla sicurezza attraverso la promozione dell'attività sportiva e l'estensione dell'interdizione dalle manifestazioni sportive anche ai soggetti titolari di carichi pendenti concernenti episodi di violenza sportiva;

4) prevedere in capo alle sole società sportive un vincolo di destinazione perpetuo in ipotesi di ristrutturazione di impianti inutilizzati o vetusti;

5) favorire l'integrazione scuola-sport al fine di garantire agli atleti il diritto allo studio durante l'attività agonistica;

f) perfezionare e potenziare il Portale degli iscritti al Fondo calciatori e allenatori attraverso il quale ciascun calciatore e allenatore professionista può visualizzare e gestire quanto concerne la propria posizione contributiva, compreso il fondo di fine carriera dei calciatori relativo alla liquidazione, in particolare attraverso misure di trasparenza e pubblicità che possano garantire una maggiore tutela nonché un più agile accesso ai contributi e chiarezza nella gestione del fondo;

g) prevedere il riordino organico della disciplina del lavoro sportivo, assicurando attraverso disposizioni di legge la conoscenza dell'effettiva proprietà delle società sportive, con particolare riferimento al settore calcistico professionistico, al fine di:

1) accrescere la tutela del lavoratore sportivo;

2) garantire condizioni di sostenibilità economica per le società e di protezione effettiva dei lavoratori sportivi, mediante:

2.1) la definizione di un sistema contributivo equo e proporzionato alla durata e alla natura dei rapporti di lavoro;

2.2) il rafforzamento delle tutele in materia di malattia, infortunio, maternità e fine carriera nonché all'introduzione e al rafforzamento delle forme di previdenza dedicate ai lavoratori sportivi;

3) introdurre misure di semplificazione e incentivazione fiscale e contributiva, finalizzate a favorire la regolarità dei rapporti di lavoro sportivo e la sostenibilità del sistema, mediante regimi contributivi agevolati per le fasce di reddito medio-basse e per i settori giovanili e l'introduzione di meccanismi premiali per le società che investono nella formazione e nella stabilità contrattuale degli atleti;

4) introdurre forme di copertura assicurativa obbligatoria uniformi per tutti i lavoratori sportivi, professionisti e non, estendendo le tutele anche alle fasi di allenamento e preparazione atletica;

h) adottare misure che possano pervenire all'obiettivo di un contenimento dei compensi dei procuratori, delle commissioni riconosciute agli agenti sportivi, anche attraverso l'analitica indicazione della quota di ingaggio spettante al calciatore e quella spettante all'agente procuratore, al fine di favorire in tal modo il contenimento dei costi complessivi che gravano sulle società;

i) rivedere e potenziare le norme di contrasto alla pirateria audiovisiva e alla violenza sportiva, prevedendo che quota parte delle sanzioni irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per diffusione illegale di contenuti sportivi possa essere devoluta per finanziare i vivai e l'impiantistica sportiva di base;

l) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, mediante l'adozione di un testo unico compilativo delle disposizioni in materia.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.

(Disposizioni per il rafforzamento del divieto di pubblicità in ambito sportivo)

1. In ambito sportivo, rientrano nel divieto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, anche le seguenti fattispecie:

a) le comunicazioni aventi finalità descrittiva, informativa e identificativa dell'offerta di gioco legale;

b) piattaforme di mercati predittivi o intrattenimento sportivo su cui si può scommettere o collegate a operatori del gioco, ovvero piattaforme digitali che consentano, direttamente o indirettamente, forme di scommessa o previsione economica su eventi sportivi;

c) siti satellite di società di scommesse denominati con il proprio marchio ma la cui denominazione o estensione contiene altra parola neutra, su cui vengono pubblicati contenuti sportivi di carattere generale, quali risultati o statistiche, e non contengono inviti espliciti a scommettere;

d) aggregatori di risultati, denominazioni e loghi di siti *web* che formalmente forniscono notizie e aggiornano, anche in tempo reale, sui risultati sportivi, contenuti nel nome un riferimento anche implicito ad altri siti di scommesse *online*;

e) i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi operatori su siti *web*;

f) piattaforme, portali, domini, siti *web*, comprese le infrastrutture informatiche con sede all'estero, aventi le caratteristiche di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, o che producono contenuti sportivi generici ma richiamano nel nome o nel logo un operatore di scommesse;

g) la citazione di siti che propongono servizi di gioco, anche non aventi natura promozionale;

h) domini di siti *online* identificativi di un luogo di svolgimento della relativa attività di gioco;

i) le informazioni relative alle caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto;

l) l'utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d'azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, compresa la mera denominazione del fornitore.

2. Quota parte dei ricavi generati dalle scommesse sportive, in proporzione non inferiore al 2,5 per cento degli incassi derivanti dall'applicazione delle aliquote del prelievo erariale unico, è destinata al finanziamento di progetti sociali ed educativi legati allo sport del calcio, allo sviluppo dei settori giovanili e del calcio femminile, alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva calcistici, a pratiche di comportamento sportivo virtuoso, inclusione e coesione sociale attraverso la pratica calcistica amatoriale e dilettantistica, nonché a progetti di contrasto alla ludopatia.

3. Il Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del comma 2.

Art. 4.

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il Ministero dello sport, in collaborazione con il CONI, le società calcistiche e con le associazioni sportive, promuove atti-

vità di monitoraggio periodico sulle finalità e sui risultati ottenuti dalla presente legge.

2. Il Ministro per lo sport e i giovani provvede a predisporre una relazione annuale da presentare al Parlamento sull'applicazione della presente legge, valutando in particolare l'utilizzo delle misure a sostegno dei giovani, gli investimenti effettuati, le buone pratiche adottate e gli impatti sociali ed economici che ne derivano.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali)

1. Nelle more dell'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di favorire un intervento efficace sulla *governance* del calcio, superare le attuali rigidità del sistema e accelerare l'attuazione delle riforme, il Ministro per lo sport e i giovani attiva le opportune procedure affinché il CONI, nel rispetto dell'autonomia sportiva e sulla base del relativo ordinamento, possa avviare una verifica sulla sussistenza dei presupposti per il commissariamento temporaneo straordinario della FIGC.